



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

Nel procedimento disciplinare n. 40S-2018 a carico del minore

MILANO MINETTO, nato il 1.07.2001 tessera FIG 168069

lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori,

premessi che

1. con rapporto informativo inviato il 26 luglio 2018 dal sig. Claudio Rota, Direttore del Torneo, si riferiva:
 - che alle ore 13:25 di quello stesso giorno il giocatore **MILANO MINETTO**, tesserato per il G.C. Montecchia, riconsegnava alla recording area, dopo verifica con i compagni di gioco, lo score del 1° giro, riportante alla buca 18 il risultato di 5 colpi;
 - che alle ore 15:45 il minore tornava dall'albergo in Segreteria e autodenunciava l'errore di tale punteggio, che era in realtà di 6 colpi;
 - che il minore dichiarava di essersi reso conto dell'errore raccontando il suo giro ad amici in albergo, e che il Direttore del Torneo aveva pertanto proceduto alla squalifica del giocatore per la gara in corso ai sensi della Regola 6-6d;
2. venivano assunte informazioni telefoniche dal marcatore del **MILANO MINETTO**, Tommaso Fabbri, dal genitore dell'indagato e dal Direttore del Torneo, che confermavano che effettivamente il giocatore aveva inizialmente contato 5 colpi, rendendosi conto solo dopo il controllo e la consegna degli score di non avere conteggiato un piccolo colpo di recupero;
3. in data 31 luglio 2018 veniva inviato al Direttore genitore esercente la patria potestà sul minore, al Direttore del Torneo sig. Claudio Rota ed al Circolo di appartenenza di **MILANO MINETTO** il provvedimento con cui questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Regolamento di Giustizia - previe descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito (colposa sottoscrizione di uno score con punteggio inferiore a quello reale ed effettivo) indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione, peraltro riferita alla fattispecie dolosa (squalifica da 12 mesi alla radiazione) - fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica per giorni 30 che in tal caso sarebbe stata applicata;

4. tale pena è stata determinata considerando:

- un risalente (sette anni fa, quindi non computabile come aggravante) precedente specifico, compiuto allorché [redacted] aveva da soli tre mesi raggiunto l'età per essere imputabile, sanzionato con l'ammonizione;
- il comportamento onesto e coraggioso del minore, che - nonostante non vi fosse alcuna possibilità che l'errore compiuto venisse scoperto e quindi non mirando, per acquistare merito, ad anticipare con l'autodenuncia una squalifica - non appena ha avuto consapevolezza che sia lui che il suo marcatore avevano segnato un colpo in meno, ha immediatamente e spontaneamente denunciato l'accaduto, esponendosi non solo alla squalifica dalla gara, ma anche ad un procedimento disciplinare;
- che tale raro comportamento da *gentleman* - preceduto da un analogo episodio oggetto di recente pronuncia dello scrivente Giudice, che auspica in cuor suo la diffusione, tra i giovani *in primis*, dello "*Spirit of the game*", dell'orgoglio nel praticare l'integrità dell'individuo - è degno di encomio e dà manifesta prova della correttezza di [redacted]



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

- che per tali ragioni la sanzione inflitta (purtroppo la colposa e non altrimenti giustificabile consegna di uno score con indicazione di punteggio inferiore a quello effettivo non consente di evitarla) deve essere valutata e deve costituire ben poca cosa di fronte al rispetto da parte di se stesso e degli altri che il comportamento di [redacted] gli ha meritato;

5. in data odierna è pervenuta dal sig. Andrea [redacted] padre esercente la patria potestà sul minore, la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio, riferendo che da oggi il minore si è autosospeso dall'attività agonistica;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [redacted] per l'illecito contestatogli, applicata la riduzione per la minore età prevista dall'art. 14, comma 2 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione, in particolar modo il comportamento onesto e coraggioso del giovane, spontaneamente autodenunciatosi,

commina

al minore [redacted] la sanzione della

squalifica temporanea per giorni 30 (trenta),

consistente nella perdita per il detto periodo, decorrente dalla data odierna sino al 29 agosto 2018, dal diritto di svolgere attività agonistica nell'ambito della FIG.

Verona, 31 luglio 2018

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella